

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 494

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

dal **Ministro dell'interno**

(MARONI)

e dal **Ministro della difesa**

(PREVITI)

di concerto col **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale**

(GUIDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994,
n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di
assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto si pone l'obiettivo di prevedere la copertura finanziaria e la disciplina normativa per l'opera di soccorso ed assistenza già avviata dal Governo, in data 6 giugno 1994, a favore di 102 cittadini ruandesi, fra i quali numerosi bambini, giunti in Italia con la collaborazione dell'Organizzazione «Insieme per la Pace».

Si tratta, in particolare, di 92 giovani e minori che hanno subito, a causa del conflitto in corso, lesioni fisiche, gravi menomazioni corporali ed affezioni patologiche e 9 accompagnatori ed interpreti.

L'intervento straordinario di solidarietà intrapreso dal Governo ha consentito di evitare drammatiche conseguenze alla incolumità dei predetti. Si è provveduto, in fatti, al loro immediato ricovero in strutture sanitarie, civili e militari, specialistiche dove resteranno fino a completa guarigione.

Il decreto prevede, inoltre, che a conclusione delle attività di assistenza sarà disposto il loro rimpatrio a cura dello Stato.

In particolare, con l'articolo 1 si concedono al Ministro dell'interno ed ai prefetti delle province interessate poteri straordinari e derogatori della normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato, al fine di porre in essere ogni opportuna iniziativa tesa all'assistenza sanitaria e sociale dei predetti fino al loro rimpatrio.

L'articolo 2 dispone procedure straordinarie che consentono interventi celeri anche a carattere finanziario.

Con l'articolo 3 si dispone che le operazioni di rimpatrio siano effettuate d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed avvalendosi della collaborazione della Croce Rossa italiana, che ha già prestato la propria opera durante le operazioni di trasferimento in Italia.

L'articolo 4 pone l'onere dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, a carico del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994.

RELAZIONE TECNICA

Per la determinazione dell'onere, valutato in lire 5 miliardi, sono state considerate sia le spese già effettuate, quali quelle relative al trasferimento in Italia dei cittadini ruandesi di cui al decreto, sia le spese connesse all'assistenza sanitaria dei medesimi, sulla base di valutazioni a carattere presuntivo.

Non si è in grado, allo stato, infatti, di stabilire con certezza nè l'entità delle spese sanitarie, nè la durata dell'operazione, essendo i predetti soggetti tuttora ricoverati in strutture sanitarie. Al fine del calcolo degli oneri relativi alle spese di assistenza sanitaria, è stato considerato un periodo di due mesi di ricovero.

Anche le spese per il rimpatrio sono state calcolate in via presuntiva.

1. *Oneri per raccolta e trasferimento in Italia dei bambini ruandesi*

a) *Personale impiegato:*

Ufficiali n. 36
Sottufficiali n. 50
Crocerossine n. 6

b) *Mezzi utilizzati:*

Autoveicoli/motoveicoli n. 2
Velivoli n. 1 DC9, G222 e C130

c) *Durata: dal 1° al 6 giugno 1994*

d) *Spese per il personale (trattamento economico ed assicurazioni) e spese di funzionamento (trasporti: tasse di sorvolo/atterraggio e medicinali) per un totale di milioni 1.500*

2. *Oneri per il rimpatrio e degenza: milioni 3.500 (per un periodo presunto di due mesi).*

In sede di determinazione degli oneri sono state valutate solo le quote variabili aggiuntive di ogni singola voce di spesa sopra evidenziata.

Per quanto riguarda i costi fissi e con particolare riguardo alle spese di spedalizzazione, si ritiene che la modesta entità del numero di persone cui l'intervento è finalizzato non sia in grado di incidere in modo significativo sui medesimi che, pertanto, dovrebbero rimanere immutati.

L'onere è stato posto a carico del Cap. 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda.

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994.

Interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito del trasferimento in Italia di soggetti provenienti dal Ruanda, di assicurare interventi sanitari ed a carattere assistenziale, al fine di evitare più gravi e drammatiche conseguenze all'incolumità fisica dei medesimi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, e per la famiglia e la solidarietà sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Allo scopo di assicurare gli interventi sanitari medico-specialistici e chirurgici per i soggetti provenienti dal Ruanda giunti in Italia e bisognosi di cure in conseguenza del conflitto bellico in atto, nonchè al fine di provvedere ad ogni attività diretta all'assistenza degli stessi fino al momento del loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province interessate sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni iniziativa presso strutture sanitarie e di accoglienza, civili o militari, nonchè presso comunità ed organizzazioni umanitarie, avvalendosi anche della struttura organizzativa della Croce rossa italiana.

Articolo 2.

1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Sulle somme accreditate i funzionari delegati sono altresì abilitati a prelevare in contanti, in caso di necessità, anche l'intero importo accreditato.

3. Le disponibilità non utilizzate al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi gli ordini di accreditamento possono essere trasportate, in termini di competenza e cassa e per le medesime finalità, all'esercizio successivo.

4. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1.

Articolo 3.

1. Le operazioni di rimpatrio saranno effettuate a cura del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della difesa, avvalendosi della collaborazione della Croce rossa italiana.

Articolo 4.

1. All'onere di cui al presente decreto, ivi compresi gli interventi relativi al trasferimento in Italia, al successivo rimpatrio e ogni altra spesa che si renderà necessaria fino alla conclusione dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - PREVITI -
MARTINO - DINI - GUIDI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI